



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il giorno 13 dicembre 2024, presso la sede della FIDAF in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, alle ore 11:00, si è riunita la Corte Sportiva d'Appello nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente, Avv. Ottorino Giugni, componente, Avv. Paolo Francesco Armeni, Supplente.

È presente altresì il Segretario della Corte Sportiva di Appello, Dott. Filippo Pepi.

Il Collegio, riunitosi in composizione completa, ha preso visione del reclamo presentato dalla società Seamen Milano ASD in data 3 dicembre 2024, avverso la sentenza del Giudice Sportivo pubblicata lo stesso giorno.

La sentenza impugnata ha disposto, a seguito della ricezione del referto della partita Rhinos Milano vs Seamen Milano, disputata il 30 novembre 2024, la squalifica del tesserato Sig. Schiavoni Gioele Wild per due giornate, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, lettere a) e b), n. 2, del Regolamento di Giustizia FIDAF, in particolare per aver *“al minuto 3:56 del 4 quarto, il giocatore 13 SCHIAVONI Gioele Wild (tess. N. A 26017/21) veniva espulso per aver commesso un doppio antisportivo a palla morta. Entrambi i falli conseguenti nella stessa azione di gioco, sono stati comminato per aver indicato un giocatore avversario alla fine dell'azione”*.

La società Seamen Milan, nel ricorso, *in primis* ha contestato la sussistenza del fallo e dunque del doppio fallo. Quindi ha evidenziato che il possibile doppio fallo antisportivo attribuito al giocatore sarebbe stato commesso nel corso della medesima azione di gioco, senza che allo stesso fosse comunicata l'eventuale prima infrazione in tempo utile per evitarne la reiterazione.

La società ha sostenuto che il gesto, consistente nell'indicare con l'indice verso una direzione, non fosse diretto né verso un avversario o l'arbitro, né dunque offensivo. Secondo quanto dichiarato, l'intento era più semplicemente indicare la chiusura del down.

La società ha sottolineato inoltre che il giocatore non era stato preventivamente informato che tale gesto sarebbe potuto essere considerato irregolare o grave.

In virtù di quanto sopra esposto, la Società Seamen Milano ASD ha chiesto una revisione della sanzione comminata, considerandola inadeguata alla condotta del giocatore e alle circostanze dell'episodio, attesa anche la circostanza che l'atleta in questione è ragazzo sempre corretto e leale.

Il Collegio, analizzata la documentazione presentata dalla società Seamen Milano ASD, il referto arbitrale ed *in primis* il provvedimento impugnato, accoglie il ricorso presentato dalla società in quanto lo ritiene fondato. Infatti, ad avviso del Collegio, nel referto arbitrale risulta descritta una condotta che certamente non appare del tutto coincidente con quella che il Giudice Sportivo ha ascritto alla norma richiamata [art. 15 Reg. Giust., commi 1 e 2, lett. a) e b), e n. 2] ed in forza della quale ha comminato le due giornate di squalifica. Il provvedimento in questione, peraltro, appare generico e impreciso dal momento che pur richiamando la norma citata, non delinea i confini della condotta ingiuriosa e/o offensiva che avrebbe tenuto l'atleta il quale, in buona sostanza, ha semplicemente indicato verso una direzione che poteva ragionevolmente essere diversa da quella individuata dall'arbitro, come sostenuto dal ricorrente.

Di rilievo è anche la circostanza che l'atleta non è stato prontamente avvisato dall'arbitro del primo fallo che aveva (asseritamente) commesso con ogni conseguenza del caso.

**FIDAF – Federazione Italiana di American Football**

Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis 15 -00135 Roma

Codice Fiscale/P.Iva: 05104940829 - e-mail: info@fidaf.org



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Il Collegio, dunque, riunitosi in camera di consiglio e valutati attentamente gli atti ed i documenti, per i motivi tutti sopra esposti, all'unanimità dei suoi componenti, così dispone

PQM

la Corte Sportiva d'appello in accoglimento del ricorso presentato dalla Società Seamen Milano, dispone l'integrale riforma della sentenza emessa dal Giudice unico in data 30 novembre 2024, nella gara disputata tra la Rhinos Milano e la Seamen Milano e per l'effetto, revoca la sanzione comminata dal Giudice Unico nei confronti dell'atleta Gioele Wild Schiavoni.

Il Collegio dispone inoltre la restituzione della tassa ricorso.

Così deciso in Roma, 13 dicembre 2024



Avv. Paola di Vincenzo,  
Presidente



Avv. Ottorino Giugni,  
Componente



Avv. Paolo Francesco Armeni  
Supplente